



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Protocollo di intesa tra il Tribunale di Novara e l'INPS in relazione ad aspetti organizzativi per la gestione del servizio di accertamento peritale ex art 445-bis C.P.C.

Il **TRIBUNALE DI NOVARA** - con sede in Baluardo Lamarmora n. 17, Novara, rappresentato dal Presidente del Tribunale, dott. Filippo Lamanna;

E

l'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** - Direzione regionale Inps del Piemonte, in prosieguo denominato "INPS" - con sede in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9, rappresentato dal Direttore Regionale Dott.ssa Emanuela Zambataro;

di concerto

con l'**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA**, con Sede in Novara, via Azario n. 15, rappresentato dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avv. Giulia Ruggerone,

di seguito indicate congiuntamente anche come "Le Parti";

PREMESSO CHE

- La Legge 9 marzo 1989, n. 88, stabilisce le funzioni e le finalità proprie

dell'Istituto, tra le quali l'erogazione delle prestazioni assistenziali in materia di invalidità civile;

- L'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica;
- Sono state riscontrate oggettive difficoltà dei medici a partecipare come consulenti tecnici di parte alle operazioni peritali per i giudizi di invalidità civile in ragione della dislocazione degli studi privati dei CTU e della diversificazione degli orari di visita;
- Sono state rilevate difficoltà nell'espletare successivamente le osservazioni professionali connesse alla verifica dell'effettiva condizione sanitaria dei soggetti sottoposti ad accertamento;
- È interesse delle Parti rendere celere ed efficiente la procedura di ATPO;
- È interesse delle Parti garantire l'effettività del contraddittorio, anche nell'ottica di una maggiore efficienza e produttività gestionale dell'Istituto e del Tribunale;

Ciò premesso e considerato,
si concorda quanto segue:

Art. 1

Ambito della collaborazione

1. L'INPS e il Tribunale di Novara, di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Novara, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente accordo disciplinano il rapporto di collaborazione finalizzato a consolidare il miglioramento della gestione delle visite mediche per le CTU nell'ambito dei procedimenti ex art. 445-bis C.P.C. attraverso le modalità esecutive di cui ai seguenti articoli, con le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi *addendum* al presente protocollo.
2. Finalità dell'Accordo è l'ottimizzazione dei tempi di accertamento peritale attraverso l'utilizzo gratuito degli ambulatori medici per le visite dei CTU,

secondo modalità e orari concordati. Nell'accentramento delle operazioni peritali del contenzioso previdenziale e assistenziale ex art. 445-bis C.P.C., è sempre garantita la partecipazione delle parti e dei rispettivi CTP, nel rispetto del principio del contraddittorio. L'Accordo ha l'obiettivo di apportare un concreto miglioramento in termini di efficienza di tale contenzioso, garantendo una risposta migliore alle esigenze di giustizia dell'utenza.

3. Le Parti effettuano le attività di trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016, in materia di "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE*" e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal D. Lgs n. 101/2018.

Art. 2

Modalità esecutive della collaborazione

1. Le visite peritali saranno effettuate presso gli ambulatori medici dell'INPS siti in Novara, Corso della Vittoria n. 8, dal lunedì al venerdì. Il CTU, all'atto del ricevimento del provvedimento di nomina, qualora non intenda rifiutare l'incarico, provvederà a contattare l'INPS all'indirizzo medicolegale.novara@inps.it, al fine di concordare la data e l'ora dell'accesso all'ambulatorio presso la sede dell'Istituto. Il CTU comunicherà quindi al Giudice e alle Parti, con la nota scritta di accettazione dell'incarico, ovvero nel corso dell'udienza di giuramento, nel caso in cui essa si tenga in presenza, la data e l'orario concordati con l'INPS. Il Giudice, all'atto della nomina, provvederà a informare il CTU della necessità di tale adempimento.

2. Ogni accesso peritale durerà di regola 30 minuti, fatte salve particolari esigenze connesse alla straordinaria complessità del caso in esame.

Nel caso in cui si rendano necessari accertamenti strumentali che richiedano apparecchiature non in possesso dell'INPS, ovvero l'intervento di ulteriori specialisti della materia, il CTU, sentite le parti, previa autorizzazione del Giudice, indicherà il luogo di espletamento degli accertamenti necessari.

3. Il CTU, nel rispetto degli orari e tempi previsti, procederà all'identificazione della parte, nonché di un eventuale familiare accompagnatore in caso di

necessità, ed effettuerà la visita di accertamento consentendo al medico INPS di svolgere le attività di sua competenza previste dall'art. 38, comma 8, della L 15/7/2011, n. 111. È sempre consentita la partecipazione alla visita del Difensore e del CTP, nominati dalla parte nelle forme di legge, fatto salvo il rispetto, da parte di tali soggetti, di eventuali precauzioni sanitarie imposte dalla normativa vigente per esigenze di salute pubblica.

Art. 3

Impegno delle Parti

1. L'INPS si impegna a garantire gratuitamente la messa a disposizione dei locali, assicurando il rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per i locali dove si svolgono visite mediche.
2. I Giudici assegnatari dei procedimenti e i C.C.TT.UU. da essi nominati indicheranno la Direzione Provinciale INPS di Novara quale luogo di svolgimento delle visite peritali medico-legali disposte nel corso dei procedimenti ex art. 445-bis C.P.C. .
3. Salvo dissenso delle parti o del CTU, i locali della Direzione Provinciale INPS potranno essere indicati quale luogo di svolgimento delle visite mediche peritali anche per procedimenti civili diversi da quelli ex art. 445-bis C.P.C., in cui l'INPS sia parte in causa.

Art. 4

Durata dell'Accordo

1. il presente accordo ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di maggiore precisazione degli strumenti e modalità della stessa collaborazione.
2. Le parti si impegnano ad avviare, 3 mesi prima della scadenza dell'accordo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Per il Tribunale di Novara

IL PRESIDENTE

Per l'INPS

IL DIRETTORE REGIONALE

Per l'Ordine degli Avvocati di Novara

IL PRESIDENTE